




COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio - Sito UNESCO

PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

Relazione R01 – Norme di attuazione



Il responsabile del progetto
arch. Francesco Sorrentino



Il Piano di rischio aeroportuale è stato redatto dal gruppo di lavoro composto da:

- Arch. Giancarlo Ferulano fino dicembre 2014 / Arch. Giuseppe Pulli da dicembre 2014 (Direttore centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO)
- Arch. Laura Travaglini fin a marzo 2015 / Arch. Andrea Ceudech da ottobre 2015 (Dirigente Servizio Pianificazione urbanistica generale)

Gruppo di progettazione

- Arch. Francesco Sorrentino - responsabile del progetto (Servizio Pianificazione urbanistica esecutiva)
 - Arch. Alessandro De Cicco (Servizio Pianificazione urbanistica generale)
 - Arch. Francesca Pignataro (Servizio Affari generali, supporto giuridico e controlli interni)
 - Arch. Fabio Vittoria (Servizio Sportello unico edilizia privata)
-
- Dott. Mariagrazia Cesaria (Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO)
 - Dott. Enza Annamaria Tramontano (Servizio Sportello unico edilizia privata)
-
- Dott. Antonio Falanga (Servizio Pianificazione urbanistica generale)
 - Istr. dir. Italo Lanni (Servizio Pianificazione urbanistica generale)

RELAZIONE

Nella città di Napoli è attualmente in funzione l'aeroporto di Capodichino "Ugo Niutta" aperto al traffico civile -codice ICAO LIRN- e il territorio comunale è interessato dalle attività di volo relative alla direzione di atterraggio e decollo corrispondente alla testata sud-ovest della pista che, in funzione dell'orientamento, è contraddistinta col numero 06.

La disciplina aeronautica di cui alla parte seconda del *Codice della Navigazione* D.Lgs 96/2005 e ss.mm.ii. (di seguito *Codice*), al titolo terzo capo III, prevede vincoli alle proprietà private ubicate nelle aree limitrofe agli aeroporti aperti al traffico civile, al fine di mitigare le conseguenze di eventuali incidenti. In particolare, ai sensi del quinto comma dell'art. 707 del Codice, i comuni territorialmente competenti sono tenuti ad adottare appositi *Piani di rischio aeroportuale* (di seguito *PRA*), il cui ambito urbano di applicazione è in funzione delle direzioni di decollo e atterraggio, delle caratteristiche della pista di volo e della tipologia di aeromobili che possono operare nell'aeroporto.

I contenuti e le caratteristiche del PRA sono indicati nel *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti*, edizione 2 emendamento 9 del 23/10/2014, (di seguito *Regolamento*) e nella *Circolare APT-33* del 30/08/2010, emessi dall'*Ente Nazionale Aviazione Civile* (di seguito *ENAC*). Il detto Regolamento risulta modificato per effetto della sentenza T.A.R. Lazio sez. III n. 5696/2015 comportante l'annullamento della deliberazione ENAC n. 47 del 20/10/2011 con la quale era stato esteso l'ambito territoriale da assoggettare a PRA.

Oggetto del PRA è la mitigazione del rischio generato dal volo rispetto al territorio in funzione della probabilità statistica di incidenti. A tal fine il piano individua le aree a diversa gradazione di rischio e per esse definisce le norme per la disciplina della presenza umana, nonché delle attività non compatibili per la potenziale amplificazione delle conseguenze di eventuali incidenti.

Tale disciplina integra quella di altri strumenti, di competenza dell'ENAC, volti alla mitigazione del rischio generato dalla presenza di eventuali ostacoli o pericoli per la sicurezza della navigazione (*mappe* di cui all'art. 707 primo comma del Codice), nonché alla mitigazione del rischio d'incidente all'interno nell'area del sedime aeroportuale (*Piano di emergenza dell'aeroporto* di cui al capitolo 2 paragrafo 2 del Regolamento).

In altre parole il Comune, con l'adozione del PRA, recepisce le indicazioni di vincoli sovraordinati imposti dalla legislazione statale, definendone l'applicazione nello specifico territorio, in relazione alla vigente strumentazione urbanistica comunale e ai fini della pubblica sicurezza.

L'area interessata dal PRA ricade in una parte di territorio comunale assoggettata alla *Variante al piano regolatore generale per in centro storico, la zona orientale, la zona nord occidentale di Napoli*" (di seguito PRG) approvata con D.P.G.R.C. n. 323 dell'11 giugno 2004.

Si rileva la peculiarità del sito aeroportuale di Capodichino, ubicato all'interno di un'area metropolitana significativamente urbanizzata, edificata e abitata. Inoltre, il vigente PRG, in linea con la previgente strumentazione urbanistica, classifica gran parte dell'area interessata dall'infrastruttura aeroportuale

quale zona Fc –parchi di nuovo impianto, quindi non conferma la funzione aeroportuale. Pertanto, gli effetti del PRA sono da riferirsi a motivazioni di sicurezza correlate al periodo di permanenza dello scalo.

La configurazione geometrica delle zone di tutela (A, B e C) è determinata applicando le modalità indicate al capitolo 9, paragrafo 6.5, del Regolamento modificato per effetto dell'annullamento della deliberazione ENAC n. 47/2011. Ai sensi del paragrafo 6.6 dello stesso capitolo 9 del Regolamento, le nuove attività nelle zone di tutela sono soggette alle seguenti limitazioni:

- *"Zona di tutela A: E' da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali con indici di edificabilità bassi che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone".*
- *"Zona di tutela B: Possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che comportano la permanenza di un numero limitato di persone".*
- *"Zona di tutela C: Possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali".*

... "Nelle zone di tutela A, B e C vanno evitati:

- *insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.;*
- *costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili;*
- *attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale".*

Le prescrizioni citate sono recepite nel PRA, le cui disposizioni integrano la disciplina urbanistica, avendo carattere di prevalenza su tutte le altre disposizioni vigenti, e acquistano efficacia immediata conseguentemente alla loro adozione da parte del Consiglio comunale.

Le norme del PRA, pertanto, prevedono limitazioni alle edificazioni residenziali al fine di mitigare l'esposizione degli abitanti ai rischi di incidenti aerei.

Riguardo a tutte le altre attività, è stata individuata una ampia corrispondenza tra quelle che sono da ritenersi a rischio in area aeroportuale e quelle già assoggettate alla vigente normativa relativa alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Queste ultime sono riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii. e sono classificate, secondo specifici fattori, in tre categorie di rischio. In base al detto elenco, che è stato meglio riferito al caso del rischio aeroportuale mediante le opportune modifiche, esclusioni ed integrazioni, sono stati formulati i seguenti allegati del PRA a cui fanno riferimento le norme di attuazione del piano:

- allegato 1: attività incompatibili (per la possibilità di amplificazione del danno);
- allegato 2: attività sensibili (quali le scuole);
- allegato 3: attività comportanti affollamento (per la presenza di un significativo numero di persone).

Le limitazioni derivanti dall'attuazione del piano sono riferite alle nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio sottoposto a tutela. Il PRA dunque, pur in presenza di attività o edifici anche palesemente incompatibili, non produce effetti ablatori né interdittivi delle realtà preesistenti.

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e contenuti

1. Il *Piano di rischio aeroportuale* (di seguito *PRA*) del Comune di Napoli, relativo all'esercizio dell'Aeroporto Internazionale di Capodichino -codice ICAO LIRN-, è redatto in conformità a quanto indicato all'articolo 707 del *Codice della Navigazione*, di cui al D.Lgs 96/2005 e ss.mm.ii., e al capitolo 9, paragrafo 6, del *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti*, edizione 2, emendamento 9 del 23 ottobre 2014 e ss.mm.ii. (di seguito *Regolamento*) emesso dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito *ENAC*).
2. La finalità del PRA è di disciplinare i livelli di tutela delle aree nelle direzioni di decollo e atterraggio limitrofe all'aeroporto per salvaguardare l'incolumità pubblica, contenendo il rischio di danni in caso di incidenti derivanti dalle attività aeroportuali.
3. Il PRA persegue il duplice obiettivo di contenere la presenza umana e di limitare la localizzazione di attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale per la potenziale amplificazione delle conseguenze degli incidenti.
4. Nell'ambito urbano perimetrato dal PRA le presenti norme disciplinano le trasformazioni urbanistiche, gli interventi edilizi, le attività e gli usi ammessi all'interno delle singole zone di tutela individuate ai sensi del Regolamento.
5. Il PRA, quale strumento sovraordinato, ai sensi del Regolamento integra le previsioni e le norme di attuazione della variante al Piano regolatore di Napoli per il centro storico, la zona orientale, la zona nordoccidentale approvata con D.P.G.R.C. n. 323/2004 (di seguito *PRG*).
6. Costituiscono parte integrante del PRA i seguenti elaborati:
 - Elaborati di analisi di analisi:
 - Tavola A01 - inquadramento a scala sovracomunale
 - Tavola A02.1 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – zone di tutela A e B
 - Tavola A02.2 - individuazione delle zone di tutela su base catastale – zona di tutela C
 - Tavola A03 - individuazione delle zone di tutela ortofoto AGEA 2011;
 - Tavola A04 - caratteri fisici del territorio;
 - Tavola A05 - vincoli geomorfologici e Piano stralcio di assetto idrogeologico – PSAI;
 - Tavola A06 - densità abitativa;
 - Tavola A07 - amplificatori di rischio;
 - Tavola A08 - attività sensibili;
 - Tavola A09 - infrastrutture di trasporto;
 - Relazione A10 - attività di analisi;
 - Tavola P01 - individuazione delle zone di tutela;
 - Tavola P02 - destinazioni urbanistiche;
 - Relazione R01 - norme di attuazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. A fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati costitutivi del PRA si intendono:
 - a) per volume, il volume complessivo di un edificio come definito all'articolo 7 delle norme

- d'attuazione del PRG;
- b) per superficie, la superficie londa di pavimento come definita all'articolo 7 delle norme d'attuazione del PRG;
 - c) per destinazione d'uso, le categorie funzionali di cui all'articolo 23ter del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
 - d) per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, le categorie d'intervento edilizio definite all'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
 - e) per categoria di rischio, la categoria A, B o C, in ordine di rischio crescente, relativa alle attività riportate negli allegati 1, 2 e 3 alle presenti norme; le categorie di rischio sono state desunte, con modifiche, da quelle di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.;
 - f) per fattore di rischio, l'elemento la cui misura è utilizzata per la classificazione delle attività nelle categorie di rischio A, B o C relativamente alle attività riportate negli allegati 1, 2 e 3 alle presenti norme; i fattori di rischio sono stati desunti, con modifiche, da quelli di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.;
 - g) per attività incompatibili, le attività di cui all'allegato 1 alle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii., nonché da quelle comportanti pericolo di incidente rilevante di cui al D.Lgs 334/1999 e ss.mm.ii.;
 - h) per attività sensibili, le attività di cui all'allegato 2 alle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.;
 - i) per attività comportanti affollamento, le attività di cui all'allegato 3 delle presenti norme; tali attività sono desunte, con modifiche, da quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.; esse sono sono suddivise secondo la classificazione di cui ai successivi punti j), k), e l);
 - j) per attività ad affollamento basso, le attività di cui all'allegato 3 delle presenti norme ricadenti nella categoria di rischio A;
 - k) per attività ad affollamento medio, le attività di cui all'allegato 3 delle presenti norme ricadenti nella categoria di rischio B;
 - l) per attività ad affollamento elevato, le attività di cui all'allegato 3 delle presenti norme ricadenti nella categoria di rischio C.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano alle aree, agli edifici e ai manufatti compresi nel territorio del Comune di Napoli e ricadenti nelle zone di tutela del PRA, così come indicate nella perimetrazione riportata negli elaborati cartografici costitutivi del presente piano.
2. La disciplina del PRA non si applica all'ambito territoriale del sedime aeroportuale che, ai sensi del Regolamento, è disciplinato da apposito piano adottato dall'ENAC.
3. Le disposizioni del PRA non incidono sulle attività e sugli immobili legittimamente esistenti al momento di approvazione del PRA stesso.
4. Le disposizioni del PRA non si applicano ai procedimenti pendenti relativi a istanze di condono edilizio, per edifici esistenti, presentate ai sensi delle leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003.
5. Sono confermati nella loro consistenza dimensionale e funzionale gli interventi legittimi in corso di

esecuzione alla data di approvazione del PRA e cioè:

- a) piani urbanistici attuativo con valore di permesso di costruire approvati per i quali sia già stata stipulata la convenzione;
- b) titoli edilizi perfezionati e/o rilasciati;
- c) opere pubbliche per le quali sia intercorsa l'approvazione del progetto definitivo, ovvero sia stata avviata la procedura di scelta del contraente ai sensi della vigente normativa per i contratti pubblici.

Articolo 4 - Efficacia

1. L'approvazione del PRA comporta la contestuale apposizione di specifica disciplina di vincolo aeroportuale.
2. Le prescrizioni contenute nelle presenti norme hanno carattere immediatamente vincolante, dal momento dell'approvazione del PRA, per le amministrazioni ed enti pubblici e per i soggetti privati. Gli enti, le amministrazioni e i competenti servizi comunali non possono rilasciare titoli abilitativi in contrasto con le prescrizioni del PRA e, al di fuori dei casi di cui al comma 5 dell'articolo 3, hanno altresì l'obbligo di adeguamento al PRA degli strumenti di pianificazione attuativa e programmazione di rispettiva competenza.
3. In caso di contrasto tra le prescrizioni del PRA e altre discipline di settore prevale la norma più restrittiva.
4. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di riportare nei certificati di destinazione urbanistica l'eventuale inclusione nelle zone di tutela del PRA degli immobili oggetto della certificazione.
5. Il PRA è riferito all'attuale impianto aeroportuale. L'eventuale cessazione dell'attività di tale impianto determinerà la decadenza dell'efficacia delle presenti norme.

TITOLO II - Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio

Articolo 5 – Prescrizioni generali

1. Gli elaborati tecnici allegati individuano, per l'ambito territoriale del PRA, le zone di tutela a gravosità decrescente A, B e C, determinate secondo le modalità indicate nel Regolamento.
2. Nel caso in cui un edificio o un manufatto edilizio ricadano solo parzialmente in una o più zone di tutela, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, lo si considera totalmente incluso in quella a tutela più gravosa.
3. Nel caso in cui un'area ricada solo parzialmente in una o più zone di tutela, l'eventuale capacità edificatoria espressa delle singole porzioni di area a diversa tutela non può essere utilizzata nelle porzioni a tutela più gravosa.
4. Nelle zone di tutela A, B e C del PRA non sono consentiti gli interventi indicati rispettivamente negli articoli 7, 8 e 9 delle presenti norme, ferma restando la possibilità di mantenere le edificazioni e le attività esistenti legittimamente assentite e fatte salve le ulteriori prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle altre normative di settore.
5. In caso di immobili dismessi, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si considera come in atto la più recente attività documentabile legittimamente insediata. In tal caso, le eventuali attività incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, sono considerate con la categoria di rischio immediatamente inferiore rispetto a quella legittima più recente.

Articolo 6 - Interventi ammessi nelle zone di tutela

1. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore, all'interno delle zone di tutela sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) demolizione di manufatti esistenti senza ricostruzione;
 - b) sistemazione di spazi di pertinenza di fabbricati mediante opere di pavimentazione e finitura, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati;
 - c) interventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e agro-silvo-pastorale mediante movimenti di terra, opere su impianti idraulici agrari e installazione di serre mobili stagionali;
 - d) opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità;
 - e) installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici a servizio dei fabbricati;
 - f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione e ricostruzione a parità di volume e superficie esistenti, senza cambio di destinazione d'uso o utilizzo e che non comportino aggravamento dei fattori di rischio;
 - g) parcheggi pertinenziali e parcheggi interrati.

In ogni caso sono consentiti interventi che non comportino nuova edificazione, incremento di volume o superficie, cambio di destinazione d'uso o utilizzo, insediamento di nuove attività o aggravamento dei fattori di rischio.
2. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore, sono inoltre consentiti i seguenti interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico:
 - a) manutenzione, conservazione e trasformazione necessari per l'adeguamento funzionale e prestazionale imposto dalle normative di settore vigenti, nonché di sicurezza e igienico-sanitarie e di riduzione dell'impatto ambientale, che interessino manufatti, edifici e impianti esistenti pubblici o a uso pubblico;
 - b) costruzione, ampliamento o ristrutturazione di opere di urbanizzazione primaria riferite a servizi pubblici essenziali ovvero ristrutturazione e consolidamento di opere di urbanizzazione secondaria, che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione delle amministrazioni o degli enti competenti dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili;
 - c) adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche;
 - d) realizzazione di sottoservizi;
 - e) esecuzione di opere di allacciamento alle reti principali;
 - f) costruzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture di trasporto sotterraneo.
3. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche normative di settore, è altresì consentito il cambio di destinazione d'uso verso attività non residenziali non comprese tra le attività incompatibili, sensibili o comportanti affollamento. Qualora l'attività già insediata sia già compresa tra quelle incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, resta consentito il cambio di destinazione d'uso verso attività con categoria di rischio inferiore.

Articolo 7 - Zona di tutela A

1. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore nonché quanto previsto al precedente articolo 6, all'interno della zona di tutela A non sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuovi volumi;
 - b) l'incremento del volume residenziale esistente mediante ampliamento o cambio di destinazione d'uso o di utilizzo, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie;
 - c) il cambio di destinazione verso uso residenziale o verso attività incompatibile, sensibile o comportante affollamento;
 - d) ogni variazione alle attività esistenti che comporti il passaggio ad attività incompatibile, sensibile o comportante affollamento, ovvero, per le attività già incompatibili, sensibili o comportanti affollamento, che determini aggravamento della categoria di rischio o dei fattori di rischio;
 - e) il frazionamento con incremento del numero di unità immobiliari a destinazione residenziale.

Articolo 8 - Zona di tutela B

1. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore nonché quanto previsto al precedente articolo 6, all'interno della zona di tutela B non sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuovi volumi destinati a uso residenziale o ad attività incompatibili, sensibili o ad affollamento medio o elevato, ancorché destinati ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
 - b) l'incremento del volume residenziale esistente mediante ampliamento o cambio di destinazione d'uso o di utilizzo, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie;
 - c) il cambio di destinazione verso uso residenziale o verso attività incompatibili, sensibili o ad affollamento medio o elevato;
 - d) ogni variazione alle attività esistenti che comporti il passaggio ad attività incompatibile, sensibile o ad affollamento medio o elevato, ovvero, per le attività già incompatibili, sensibili o ad affollamento medio o elevato, che determini aggravamento della categoria di rischio o dei fattori di rischio.

Articolo 9 - Zona di tutela C

1. Ferma restando la disciplina della vigente strumentazione urbanistica e di specifiche norme di settore nonché quanto previsto al precedente articolo 6, all'interno della zona di tutela C non sono consentiti:
 - a) la realizzazione di nuovi volumi destinati a uso residenziale o ad attività incompatibili, sensibili o ad affollamento elevato;
 - b) l'incremento del volume residenziale esistente mediante ampliamento o cambio di destinazione d'uso o di utilizzo, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie;
 - c) il cambio di destinazione verso uso residenziale o verso attività incompatibili, sensibili o attività ad affollamento elevato;
 - d) ogni variazione alle attività esistenti che comporti il passaggio ad attività incompatibile, sensibile o ad affollamento elevato, ovvero, per le attività già incompatibili, sensibili o ad affollamento elevato, che determini aggravamento della categoria di rischio o dei fattori di rischio.

ALLEGATO 1 – Attività incompatibili

ATTIVITA' INCOMPATIBILI					
N.	RIFERIM. (n. all. I D.P.R. 151/2011)	ATTIVITA'	CATEGORIA DI RISCHIO		
			A	B	C
1	1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nmc/h			Tutti
2	2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 Mpa	Tutti gli altri casi
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
		a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc		Rivendite, depositi fino a 10 mc	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 mc
		b) discolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg	Depositi di GPL fino a 300 kg	Rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg - Depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg	Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
		a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc		Fino a 2 mc	Oltre 2 mc
5	5	Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 mc	Depositi di GPL fino a 5 mc	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5mc - Depositi di GPL da 5mc fino a 13 mc	Depositi di gas diversi dal GPL oltre 5 mc - Depositi di GPL oltre 13 mc
6	6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	Fino a 2,4 Mpa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	Oltre 2,4 Mpa	
7	7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 24 maggio 1979 n.886 ed al D.Lgs 25 novembre 1996 n.624			Tutti
8	8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm		Tutti	
9	9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio		Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio	Oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
10	10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 mc		Fino a 50 mc	Oltre 50 mc
11	11	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 mc		Fino a 100 mc	Oltre 100 mc
12	12	Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 mc	Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 mc a 9 mc	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva da 1 mc a 5 mc, ad eccezione di quelli indicati nella col. A	Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 mc

13	13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica - contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi			
	a)	impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	Tutti gli altri
	b)	impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			Tutti
14	14	Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
15	15	Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc	Fino a 10 mc	Oltre 10 mc e fino a 50 mc	Oltre 50 mc
16	16	Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc			Tutti
17	17	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e ss.mm.ii.			Tutti
18	18	Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e ss.mm.ii - Esercizi di vendita di artifici pirotecnicici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli inballaggi		Esercizi di vendita di artifici pirotecnicici declassificati in "vendita libera"	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635 e ss.mm.ii.
19	19	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza e non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici			Tutti
20	20	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici			Tutti
21	21	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili			Tutti
22	22	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno			Tutti
23	23	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo			Tutti
24	24	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg			Tutti
25	25	Fabbriche di fiammiferi - Depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg			Tutti
26	26	Stabilimenti ed impianti ove si produce, imoiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio			Tutti
27	27	Muliniper cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg - Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg	Mulini per cereali ed altre macinazioni - Depositi oltre 100.000 kg
28	28	Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg			Tutti
29	29	Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè			Tutti
30	30	Zuccherifici e raffinerie dello zucchero			Tutti
31	31	Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg			Tutti
32	32	Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti e con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg			Tutti
33	33	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg			Tutti

34	34	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
35	35	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		Depositi fino a 20.000 kg	Tutti gli altri
36	36	Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m		Fino a 500.000 kg	Oltre 500.000 kg
37	37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000kg		Fino a 50.000 kg	Oltre 50.000 kg
38	38	Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Fino a 10.000 kg	Oltre 10.000 kg
39	39	Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti			Tutti
40	40	Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000kg			Tutti
41	42	Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq		Fino a 2.000 mq	Oltre 2.000 mq
42	43	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori, depositi oltre 50.000 kg
43	44	Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg		Depositi fino a 50.000 kg	Stabilimenti ed impianti - Depositi oltre 50.000 kg
44	45	Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
45	46	Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
46	47	Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o deposito superiori a 10.000 kg - Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg		Fino a 100.000 kg	Oltre 100.000 kg
47	48	Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc		Macchine elettriche	Centrali termoelettriche
48 (#)	49	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, esclusi gruppi elettrogeni necessari per garantire le condizioni di sicurezza e salute	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
49	50	Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti
50	51	Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti - Attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti		Fino a 25 addetti - Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti	Oltre 25 addetti - Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti
51	52	Stabilimenti con oltre 5 addetti, per la costruzione di aermobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tranviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli, cantieri navali con oltre 5 addetti		Fino a 25 addetti	Oltre 25 addetti

52	53	Officine per la riparazione di: a) veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) materiale rotabile ferroviario, tranviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 mq;		a) fino a 1.000 mq - b) fino a 2.000 mq	a) oltre 1.000 mq - b) oltre 2.000 mq
53	54	Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
54	55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq		Fino a 5.000 mq	Oltre 5.000 mq
55	56	Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
56	57	Cementifici con oltre 25 addetti			Tutti
57	58	Pratiche di cui al D.Lgs 17 marzo 1995 n.230 e ss.mm.ii. soggette a provvedimenti autorizzativi (art.27 del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e art.13 L. 31 dicembre 1962,n.1860)		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art.29 del D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii.	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art.28 del D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii. e art.13 della L. n.1860/62
58	59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art.5 della L. 31 dicembre 1962 n. 1860, sostituito dall'art.2 del D.P.R. 30 dicembre 1965 n.1704; art.21 del D.Lgs 17 marzo 1995 n.230)			Tutti
59	60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli art. 33 e 52 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e ss.mm.ii., con esclusione dei depositi in corso di spedizione			Tutti
60	61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art.1, lettera b) della L. 31 dicembre 1962 n.1860)			Tutti
61	62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.230 e ss.mm.ii.			Tutti
62	63	Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito		Fino a 5.000 kg	Oltre 5.000 kg
63	64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
64	70	Locali adibiti a depositi di superficie linda superiore a 1.000 mq con quantitativi di merce e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg		Fino a 3.000 mq	Oltre 3.000 mq
65	74	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, con l'esclusione degli impianti per il riscaldamento di ambienti con presenza umana	Fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
66	75	Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiani e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq - Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq - Depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq	Autorimesse fino a 1.000 mq	Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq - Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1.000 mq	Autorimesse oltre 3.000 mq - Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 1.000 mq - Depositi di mezzi rotabili
67	76	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività simili con oltre 5 addetti		Fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
69	78	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq			Tutti
70	79	Interporti con superficie superiore a 20.000 mq			Tutti
71 (*)	-	Attività comportanti pericolo di incidente rilevante di cui al D.Lgs 334/1999 e ss.mm.ii.			Tutte

(*) Attività non compresa nell'elenco di cui all'allegato I del D.Lgs 151/2011

(#) Attività compresa nell'elenco di cui all'allegato I del D.Lgs 151/2011, con diversi valori del fattore di rischio o casi di esclusione

ALLEGATO 2 – Attività sensibili

N.	RIFERIM. (n. all. I D.P.R. 151/2011)	ATTIVITA'	ATTIVITA' SENSIBILI		
			CATEGORIA DI RISCHIO		
			A	B	C
1 (#)	67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie - Asili nido - (indipendentemente dal numero di persone)	Fino a 150 persone	Oltre 150 e fino a 300 persone - Asili nido	Oltre 300 persone
2	68	Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno – Case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto – Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq	Fino a 50 posti-letto - Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 mq	Strutture fino a 100 posti-letto – Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 mq	Oltre 100 posti-letto

(#) Attività compresa nell'elenco di cui all'allegato I del D.Lgs 151/2011, con diversi valori del fattore di rischio o casi di esclusione

ALLEGATO 3 – Attività comportanti affollamento

N.	RIFERIM. (n. all. I D.P.R. 151/2011)	ATTIVITA'	ATTIVITA' COMPORTANTI AFFOLLAMENTO		
			CATEGORIA DI RISCHIO		
			A AFFOLLAMENTO BASSO	B AFFOLLAMENTO MEDIO	C AFFOLLAMENTO ELEVATO
1	41	Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive	Fino a 25 persone presenti	Oltre 25 e fino a 100 persone presenti	Oltre 100 persone presenti
2	65	Locali di spettacolo e trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie linda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico		Fino a 200 persone	Oltre 200 persone
3	66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristicci, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto – Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone	Fino a 50 posti letto	Oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto – Strutture turistico-ricettive all'aperto (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)	Oltre 100 posti letto
4	69	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie linda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico	Fino a 600 mq	Oltre 600 e fino a 1.500 mq	Oltre 1.500 mq
5	71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	Fino a 500 persone	Oltre 500 e fino a 800 persone	Oltre 800 persone
6	73	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività constituenti e dalla relativa diversa titolarità		Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 mq	Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 mq
7 (*)	-	Ogni altra attività, anche all'aperto, che comporti la compresenza di oltre 1.000 persone			Tutte

(*) Attività non compresa nell'elenco di cui all'allegato I del D.Lgs 151/2011